

STATUTO

ARTEMIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OLBIA SS VIA CATANZARO 51

Numero REA: SS - 215577

Codice fiscale: 02922610908

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-07-2022 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" all'atto n.95663 di rep. e n.45731 di racc.	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA	
	Articolo 1 (Costituzione, denominazione e sede)	
	E' costituita ai sensi dell'articolo 1 , comma 4 e degli arti-	
	coli 2, 5 e 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112	
	l'impresa in forma di Societa' cooperativa denominata "ARTEMI-	
	DE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" (in seguito anche cooperativa	
	o società). La cooperativa ha sede legale nel Comune di Olbia.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di	
	sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succur-	
	sali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresen-	
	tanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del	
	Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l'i-	
	stituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in	
	Comune diverso da quello sopra indicato.	
	ARTICOLO 2 (Durata)	
	La società ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere	
	prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di re-	
	cesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa, conformemente alla Legge numero 381/91, non ha	

	scopo di lucro e persegue il fine dell'interesse generale del-	
	la comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale	
	dei cittadini, tramite la gestione di servizi sanitari, socia-	
	li, socio-educativi, socio assistenziali, socio-	
	riabilitativi, socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'arti-	
	colo 1, lettera a) della Legge numero 381/1991, così come in-	
	tegrato dall'articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo	
	112/2017.	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-	
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche.	
	La cooperativa, per curare nel miglior modo gli interessi dei	
	soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità,	
	deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre	
	imprese ed imprese sociali ed organismi del Terzo Settore, su	
	scala locale, nazionale, europea e internazionale.	
	La cooperativa intende realizzare propri scopi sociali median-	
	te il coinvolgimento delle risorse della comunità , ed in spe-	
	cial modo volontari ed enti con finalità di solidarietà socia-	
	le, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei so-	
	ci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.	

	La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini specu-	
	lativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che	
	ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai	
	soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-	
	nali possibili in relazione al mercato di riferimento. Ai fini	
	del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla Legge. Le modalità di svolgimento delle pre-	
	stazioni lavorative dei soci sono disciplinate, ove occorre,	
	da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della Leg-	
	ge 3 aprile 2001 numero 142 e successive modifiche e integra-	
	zioni.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pari-	
	tà di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della	
	quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità	
	di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione	
	dei ristorni.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi.	
	Articolo 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della società, nonché i re-	
	quisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati,	
	la cooperativa, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera	

	a) della legge numero 381/1991, come integrato dall'articolo
	17, comma 1, del decreto legislativo 112/2017, ha come oggetto
	lo svolgimento, in proprio o per conto terzi, anche tramite
	appalto o convenzione, delle seguenti attività:
	- educazione, formazione ed istruzione;
	- formazione universitaria e post-universitaria; - formazione
	extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersio-
	ne scolastica ed al successo scolastico e formativo;
	- attività socio assistenziale;
	- assistenza sociale e socio sanitaria;
	- assistenza sanitaria;
	potrà altresì svolgere attività avente ad oggetto:
	- La progettazione, la programmazione e la gestione di asili
	nido, scuole dell'infanzia, scuole, scuole materne anche con
	annessa mensa scolastica, luoghi per l'infanzia, centri ri-
	creativi, centri estivi, comunità alloggio, centri socio edu-
	cativi, centri diurni, centri di accoglienza semiresidenziali
	e residenziali, attività di prevenzione, attività di sostegno
	scolastico, attività educative, culturali, formative, riabili-
	tative, di animazione e del tempo libero, finalizzato al mi-
	glioramento della qualità della vita;
	- l'organizzazione, la progettazione, la programmazione e ge-
	stione di baby parking diurno e notturno, doposcuola, mensa,
	attività ricreative assistite, baby-sitting;
	- l'istituzione e la gestione di centri di formazione di gra-

	do preparatorio, di istruzione primaria, di istruzione secon-
	daria di primo grado e di secondo grado;
	- l'istituzione e la gestione di laboratori di lingue, sport,
	arte e decorazione, pittura, teatro, computer, intrattenimento
	estivo; - la promozione e l'organizzazione dello sport, sia a
	livello formativo ed amatoriale, ed in ogni caso dilettanti-
	stico, per sviluppare il senso morale ed il valore umano della
	pratica sportiva; l'organizzazione e la gestione di corsi per
	l'attività motoria;
	- organizzazione di attività di animazione socio - educative e
	socio - ricreative sia per bambini che per adolescenti, che
	per adulti, tendenti all'espressione della personalità ed in
	grado di favorire l'armonico sviluppo;
	- organizzazione di attività rivolte a bambini, adolescenti,
	adulti, gruppi familiari e popolazione in genere, volta alla
	promozione dei contenuti e dei valori dello sviluppo sosteni-
	bile;
	-- organizzazione, progettazione, programmazione, gestione e
	cooperazione nella gestione servizi domiciliari assistenziali,
	animativi, educativi, di aggregazione sociale, infermieristi-
	ci, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la
	famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di acco-
	glienza, asili nido, centri diurni e centri di servizio appo-
	sitamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o
	privati;

	- organizzazione, progettazione, programmazione, gestione di	
	eventi come congressi, conferenze, concerti e manifestazioni	
	promozionali, feste per la comunità sia pubbliche che private,	
	feste di compleanno, cerimonie di ogni genere, attività di	
	promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni	
	a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione	
	dei loro diritti;	
	- progettazione, programmazione e gestione di servizi socio	
	sanitari e assistenziali nell'area degli anziani;	
	- interventi di formazione e di aggiornamento rivolti agli	
	educatori, ai genitori, alla popolazione in genere e agli enti	
	interessati ad interventi sociali ed ambientali;	
	progettazione e erogazione di corsi di formazione per lavora-	
	tori art. 36 e 37 del d. lgs. 81/08;	
	- realizzazione di attività di ricerca nelle aree di servizio	
	sociale sopraindicate;	
	- servizi di indagini conoscitive e ricerche finalizzate per	
	rilevare disturbi organici e funzionali nell'età evolutiva al	
	fine di favorire la prevenzione e l'intervento precoce;	
	- progettazione di giochi, ausili, materiali e strumenti utili	
	per le attività di cui sopra;	
	- progettazione, programmazione e gestione di corsi di lingue	
	straniere, corsi di formazione per l'educazione e la cura nel	
	contesto familiare (ad es. corsi per baby sitting, corsi per	
	colf, corsi di sicurezza domestica, corsi di sicurezza banca-	

	ria, etc.);	
	- progettazione e promozione di materiale pedagogico, educati-	
	vo e didattico relativi alle diverse aree di intervento e ri-	
	cerca;	
	- promozione e attivazione di forme di partecipazione fra la	
	popolazione indirizzata agli stessi fini;	
	- progettazione e realizzazione di ogni attività simile a	
	quelle sopra elencate;	
	- promuovere e sviluppare collaborazione, secondo un'ottica	
	interculturale, con realtà sociali di paesi emergenti e con	
	organismi di cooperazione internazionale per realizzare e so-	
	stenere progetti di sviluppo delle comunità locali inerenti	
	gli scopi sociali.	
	Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la coo-	
	perativa è inoltre fattivamente impegnata ad integrare e coor-	
	dinare in modo permanente o per motivi di necessità contingen-	
	ti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi,	
	promuovendo strutture consortili ed aderendo ad organizzazioni	
	di associazionismo cooperativo, ed associazioni temporanee di	
	impresa ed a qualsiasi altro tipo di società o associazione	
	che la legge preveda nel corso dell'esistenza della cooperati-	
	va;	
	La cooperativa, per il perseguimento del proprio oggetto, po-	
	trà altresì curare l'attivazione di rapporti, sottoscrivere	
	convenzioni con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri,	

	nonché' partecipare a gare d'appalto e sottoscrivere i relativi	
	contratti.	
	La cooperativa, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà	
	compiere tutti gli atti e negozi giuridici di natura immobiliare,	
	mobiliare, industriale e finanziaria, necessari o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente	
	o indirettamente attinenti ai medesimi, nonché',	
	fra l'altro, solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:	
	- il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio e	
	di terzi, anche quale terza datrice di ipoteca;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite	
	dalla legge, in imprese, anche consortili, e consorzi che	
	svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività	
	sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e	
	non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando	
	in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative	
	sociali;	
	- promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili	
	finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di	
	beni e di servizi a favore dei propri aderenti;	
	potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per	
	il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al	
	credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della	
	cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fi-	

	deiussioni;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione	
	di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31.1.1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrati-	
	ve;	
	- ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al	
	conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina	
	con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il	
	tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vi-	
	gente in materia e, in particolare, delle norme che discipli-	
	nano la raccolta di risparmio tra il pubblico;	
	- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'art. 2545 septies del codice civile.	
	Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la	
	raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assi-	
	curazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sen-	
	si dell'art.18 della legge n.216/1974 e successive modifica-	
	zioni, delle attività di cui alla legge n.1/1991 e n.197/1991	
	e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque	
	vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.	
	Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la cooperativa	
	richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte	
	le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la coope-	

razione in generale e/o gli specifici settori di attività nei quali opera.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Articolo 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate così come definiti dall'articolo 2 D.Lgs 112/2017, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di so-

	lidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge numero 381/91	
	e nei limiti previsti dalla Legge.	
	Possono essere soci cooperatori anche persone giuridiche, pub-	
	bliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamen-	
	to e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in	
	base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che	
	esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	Cooperativa.	
	Articolo 6 (Categoria speciale dei soci)	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, terzo comma, c.c., i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente artico-	
	lo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non po-	
	trà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione soggetti in possesso dei requi-	
	siti di cui al precedente articolo 5) e che siano in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di ammi-	

	nistrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio, e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nel consiglio di amministrazione della cooperativa.	
	Oltre nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presen-	
	te statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può	
	recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre	
	mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto so-	
	ciale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali e ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla cooperativa, così	
	come previsto dal regolamento interno;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della coo-	
	perativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'at-	
	tività economica della stessa, finalizzati al proprio inseri-	
	mento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di	

	amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento
	della sua ammissione.
	Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente
	alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di re-
	cesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti
	commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di
	cui all'art. 5 del presente statuto.
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-
	ve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del
	consiglio di amministrazione, nel Libro dei Soci.
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei
	soci cooperatori.
	Articolo 7 (Domanda di ammissione)
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al con-
	siglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere,
	se trattasi di persona fisica:
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, domicilio, data
	e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta
	elettronica e numero di fax;
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-
	zione o capacità professionale, delle specifiche competenze
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-
	scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore nè superiore

	ai limiti di legge;	
	d) la categoria dei soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola compromissoria contenuta all'art. 38 del presente	
	statuto.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) e f),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di	
	lavoro disponibile in cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) e f),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni;	

	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 c.c., se trat-	
	tasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti b), c), d) e) e f) relativi alle persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,	
	la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché	
	l'indirizzo di posta elettronica e/o PEC e il numero di fax;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la do-	
	manda;	
	i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata, a cura del consiglio di amministrazione, sul	
	Libro dei Soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motiva-	
	re la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio	
	di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del di-	

niego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione e in mancanza, nella nota integrativa, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni

	di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto pre-
	visto dall'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme re-
	stando le esigenze della cooperativa stessa.
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:
	a.2) a prestare la propria attività nei modi e nei limiti di
	quanto previsto negli appositi regolamenti interni.
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci
	è quello risultante dal Libro dei soci.
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera
	raccomandata o PEC alla cooperativa.
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-
	fetto dal momento della loro comunicazione alla cooperativa.
	Articolo 9 (Perdita della qualità di socio).
	La qualità di socio si perde per:
	- recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il
	socio è persona fisica;
	- recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione,
	se il socio è diverso da persona fisica.
	Articolo 10 (Recesso del socio)
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge (articolo 2473 c.c.),
	e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può re-

	cedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso	
	per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la	
	cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in	
	dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone fisiche è libero purchè siano de-	
	corsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento o PEC alla cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro 60 gior-	
	ni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti 10 gior-	
	ni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata	
	a.r. o PEC; in caso di diniego il socio, entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può effettuare un	
	tentativo di composizione con le modalità previste dall'art.	
	38 del presente statuto, salvo il ricorso all'Autorità Giudi-	
	ziaria Ordinaria territorialmente competente ai sensi	

dell'art. 2532 cc.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Articolo 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o , nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;

	c) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, non	
	adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote	
	sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla società a	
	qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	cooperativa;	
	e) nel caso di socio lavoratore, qualora nell'esecuzione del	
	rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure com-	
	metta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la	
	risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ov-	
	vero per giusta causa o giustificato motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento o PEC.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può tentare una	
	composizione con le modalità previste dall'art. 38 del presen-	
	te statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione, salvo il ricorso all'Autorità Giudi-	
	ziaria Ordinaria territorialmente competente ai sensi	
	dell'art. 2532 c.c.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto	
	di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del so-	
	cio del provvedimento di esclusione.	

Articolo 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14, nonchè della quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale si è verificata la morte del socio.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Articolo 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale della quota e la quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il sovrapprezzo versato non verrà rimborsato.

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclu-

	sione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Articolo 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso della quota in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 2 (due) anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore della quota per la quale non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà accreditato, con delibera del	
	consiglio di amministrazione, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere	
	b), c) e d), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-	
	lamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso della quota, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codi-	
	ce Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	

questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Articolo 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori).

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui ai successivi articoli 20 e 21, numero 1, lettera b), del presente statuto.

Articolo 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, il proposto acquirente, e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ed in mancanza il socio sarà libero di vendere a chiunque.

Articolo 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa, il termine minimo di durata del conferimento e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

Articolo 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci

	cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-	
	ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul	
	fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori,	
	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	terzo dei componenti il consiglio di amministrazione;	
	d) ai soci sovventori, ivi compresi i destinatari delle quote	
	che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto, qualun-	
	que sia l'ammontare dei conferimenti. In ogni caso i voti at-	
	tribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei	
	voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna	
	Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limi-	
	te, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando	
	un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il nu-	
	mero massimo dei voti ad essi attribuiti per Legge e il numero	
	di voti da essi portati. Oltre nei casi previsti dall'articolo	
	2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di re-	
	cesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata	
	del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione	
	delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovvento-	
	ri non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci	
	cooperatori. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di	

	ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 20 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa	
	può emettere, ai sensi degli articolo 2526 e 2346 ultimo com-	
	ma, del Codice Civile, strumenti finanziari costituiti da quo-	
	te di finanziamento imputate a capitale sociale, oppure stru-	
	menti finanziari partecipativi o non partecipativi, discipli-	
	nando la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrati-	
	vi ad essi attribuiti secondo le norme di legge, da offrire in	
	sottoscrizione ai soci o a terzi.	
	Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori non possono essere remunerati in misura superiore	
	a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividen-	
	di.	
	In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari, qualora	
	forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non	
	possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'in-	
	sieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea	
	generale.	
	I possessori di strumenti finanziari, unitamente ai soci sov-	
	ventori, non possono eleggere più di un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La cooperativa ha la facoltà di non emettere materialmente i	

titoli.

In caso di perdite di bilancio queste incideranno sugli apporti effettuati dai sottoscrittori degli strumenti finanziari di cui al presente titolo solo dopo che siano stati azzerati il capitale sociale dai soci cooperatori e dei soci sovventori, nonché le altre riserve esistenti nel patrimonio sociale.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dall'insieme dei conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote. Ciascun socio è possessore di una quota del valore minimo pari ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

c) dalle quote di finanziamento dei soci finanziatori;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

	4) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	5) dalla riserva speciale indisponibile formata dagli apporti	
	dei possessori di strumenti finanziari partecipativi;	
	6) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per Legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di Legge, per statuto	
	o per deliberazione di soci, non possono essere ripartite tra	
	i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello sciogli-	
	mento della Società.	
	Articolo 22 (Vincoli sulla quota e sua alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione	
	con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, for-	
	nendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previ-	
	ste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e	
	accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua respon-	
	sabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel Libro dei	

	Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire
	socio.
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-
	re motivato.
	Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevi-
	mento della comunicazione può proporre opposizione con le mo-
	dalità previste dall'articolo 38 del presente statuto, salva
	l'opposizione al Tribunale ai sensi dell'articolo 2530 del Co-
	dice Civile.
	Articolo 23 (Bilancio d'esercizio)
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
	anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di ammini-
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed
	all'oggetto della Società, da indicare nella relazione sulla
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa.
	L'Assemblea che approva il Bilancio delibera sugli utili an-
	nuali destinandoli:
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a
	quella stabilita dalla Legge;

	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio	
	1992 numero 59, nella misura prevista dalla Legge medesima o	
	da eventuali successive modifiche ed integrazioni;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale dei soci finanzia-	
	tori;	
	e) ad eventuale dividendo ai sottoscrittori di strumenti fi-	
	nanziari partecipativi;	
	f) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della Legge 31	
	gennaio 1992 numero 59 ed eventuali successive modifiche ed	
	integrazioni;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per Legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non operatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	soliti soci non operatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Articolo 24 (Ristorni)	
	Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bi-	

lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e comma 2, lettera a), della Legge 3 aprile 2001 numero 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del Codice Civile e da predisporre a cura dell'Organo amministrativo.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore della quota detenuta da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione o quote di finanziamento nonchè attraverso l'attribuzione di altri strumenti finanziari emessi dalla cooperativa purchè imputabili a capitale sociale o a riserva.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (nè al limite massimo stabilito dall'articolo 3 della legge numero 142/01 e successive modificazioni).

Dovrà inoltre tenersi conto del limite previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b).

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Articolo 25 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Organo di controllo e Revisore legale dei conti, se nominati.

Articolo 26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili in conformità all'articolo 3 del Decreto Legislativo numero 112/2017;
- b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
- d) procede all'eventuale nomina dell'Organo di controllo;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-

	ministratori, all'Organo di controllo e/o al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
	f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
	g) provvede alle modifiche dello statuto;
	h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
	i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
	j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 della Legge numero 142/01 e successive modificazioni ed integrazioni, e gli eventuali altri regolamenti interni;
	k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;
	l) nomina i Liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
	m) approva il bilancio sociale;
	n) definisce i diritti e delibera l'emissione delle quote di finanziamento e degli strumenti finanziari;
	o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua ap-

	provazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti	
	punti g), l) e n) deve essere redatto da un Notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati all'articolo 27.	
	Articolo 27 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione,	
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve esse-	
	re fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'As-	
	semblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riu-	
	nirsi altrove purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci ai recapiti risultanti dal Li-	
	bro dei Soci, a mezzo fax, posta elettronica o qualsiasi altro	
	mezzo, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati all'articolo 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di am-	
	ministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità, e deve	
	essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 20 (ven-	

	ti) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta	
	scritta dall'Organo di controllo o da tanti soci che rappre-	
	sentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti	
	gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato. Tut-	
	tavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione	
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente in-	
	formato.	
	Articolo 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato del-	
	la Società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il	
	voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Restano ferme specifiche maggioranze qualificate previste da	
	inderogabili norme di Legge o da statuto.	

Articolo 29 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del Codice Civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collega-

	ti a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potran-	
	no affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzan-	
	te.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-	
	re, Sindaco o dipendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un so-	
	cio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rap-	
	presentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'al-	
	zata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea,	
	legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro si-	
	stema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Articolo 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	

	nistrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in as-	
	senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	Legge.	
	Articolo 31 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7	
	(sette) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in	
	volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed eventualmente il Vice Presidente, quando non vi abbia	
	già provveduto l'Assemblea.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati componenti dell'Organo amministra-	
	tivo e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trova-	
	no nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Ci-	

	vile e coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'arti-	
	colo 7 del Decreto Legislativo numero 112/2017.	
	Articolo 32 (Compiti del Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riserva-	
	ti alla decisione dei soci dalla Legge o dal presente statuto.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del Codice Civile, nonchè di quanto previ-	
	sto dall'articolo 2544 del Codice Civile in materia di ammis-	
	sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato	
	da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limi-	
	ti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferi-	
	re agli Amministratori e all'Organo di controllo, se esisten-	
	te, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedi-	
	bile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo,	
	in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e/o dalle sue controllate.	
	Il Consiglio di amministrazione ha l'obbligo di redigere il	
	bilancio sociale di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo	
	numero 112/2017. Il bilancio sociale deve essere presentato ai	
	soci unitamente al bilancio d'esercizio.	

Articolo 33 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o posta elettronica da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e l'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche da Vice Presidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo

	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione si-	
	multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè, quando	
	necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta	
	nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure tro-	
	varsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sotto-	
	scrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende	
	approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi pre-	
	siede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministrato-	
	ri ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni interesse	
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore delega-	
	to deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investen-	
	do della stessa il Consiglio di amministrazione.	
	Articolo 34 (Integrazione del Consiglio di amministrazione)	

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'Organo di controllo l'Assemblea può essere convocata da ogni socio.

Articolo 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'assemblea determinare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo numero 112/2017, i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo numero 112/2017 e sentito il parere dell'Organo di controllo, determinare il compenso dovuto

	agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti at-	
	tribuiti ad alcuno di essi.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Orga-	
	no di controllo, se nominato, determinare la remunerazione do-	
	vuta a singoli Amministratori investiti di particolari cari-	
	che.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trat-	
	tamento di fine mandato.	
	Articolo 36 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori Genera-	
	li, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consi-	
	glio di amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spet-	
	tano al Vice Presidente, la cui firma costituisce piena prova	
	dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe a lui conferite, potrà conferire speciali procu-	
	re, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri	
	oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	Articolo 37 (Organo di controllo e revisione legale dei conti)	

	Ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo numero	
	112/2017, la società potrà nominare un sindaco unico quale or-	
	gano di controllo.	
	L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale or-	
	gano di controllo, un Collegio Sindacale, il quale, in questo	
	caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti,	
	eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti	
	previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è	
	nominato dall'Assemblea.	
	L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	All'Organo di controllo può essere affidato l'incarico di ef-	
	fettuare la Revisione Legale dei Conti, qualora ricorrano le	
	condizioni di cui all'articolo 2435-bis del Codice Civile come	
	richiamato dall'articolo 5 del Decreto Legislativo numero	
	112/2017, purchè lo stesso sia integralmente costituito da Re-	
	visori Legali iscritti nell'apposito registro.	
	In alternativa all'Organo di controllo, per la sola funzione	
	di Revisione Legale dei Conti, i soci possono nominare un Re-	
	visore Legale o una Società di Revisione, operante e funzio-	
	nante ai sensi di Legge.	
	La retribuzione annuale dell'Organo di controllo e/o del sog-	
	getto incaricato della revisione legale dei conti è determina-	
	ta dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo	

	di durata dell'ufficio.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 38 (Clausola compromissoria)	
	Tutte le controversie eventualmente insorgenti in merito ai	
	rapporti sociali, purchè relative a diritti disponibili e ove	
	non sia obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, do-	
	vranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite	
	conciliazione, in base alla procedura di mediazione di un Or-	
	ganismo iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Mini-	
	stero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta	
	delle parti. Ogni controversia non risolta tramite il procedi-	
	mento di mediazione sarà risolta in via definitiva da un arbi-	
	tro, designato, ad istanza della parte più diligente, dal Pre-	
	sidente del Tribunale del luogo ove la Società ha sede.	
	L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in	
	via rituale, osservando nel procedimento e nel giudizio le	
	norme inderogabili del codice di procedura civile e provveden-	
	do anche sulle spese.	
	Sede dell'arbitrato sarà il Comune ove ha sede la Società.	
	Le modifiche della presente clausola e la sua soppressione so-	
	no approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino	
	almeno i due terzi del capitale sociale salvo il diritto di	
	recesso dei soci assenti o dissenzianti ai sensi dell'articolo	
	10.	

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 40 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23, lettera f), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci finanziatori eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23, lettera f), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- a rimborso degli apporti effettuati dai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi;

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23, lettera f), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio

1992 numero 59 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Articolo 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile la Cooperativa:

	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve indivisibili fra i soci coo-	
	operatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Articolo 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di Legge sulle società cooperative sociali di cui	
	al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 112, e del Decre-	
	to del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il	
	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 marzo	
	2018 e successive modificazioni ed integrazioni.	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice	
	Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a	
	norma dell'articolo 2519 del Codice Civile del medesimo codice	
	si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a	
	responsabilità limitata.	
	F.ti: - Dettori Mariella - Giulia Basile - Petta Maria Lisa -	